

Il Comando Polizia Municipale di Sanremo informa che, in seguito alle norme nazionali emanate per l'emergenza epidemiologica Covid-19, sono stati modificati i termini (riferiti all'anno 2020) per il **pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada**:

- il pagamento in forma scontata del 30% può essere effettuato **entro 30 giorni** dalla contestazione o notificazione del verbale se questa avviene entro il 31 maggio (per le violazioni contestate/notificate oltre tale data tornerà a valere il termine di 5 giorni)
- i termini per effettuare i pagamenti (sia di 60 giorni per il pagamento nella misura minima che di 30 giorni per il pagamento in forma scontata del 30%) sono sospesi fino al 13 aprile e **decorrono dal 14 aprile**.

Più precisamente:

- per i verbali contestati o notificati prima del 16 febbraio, il termine per il pagamento in forma scontata del 30% era e resta di 5 giorni dalla contestazione o notificazione
- per i verbali contestati o notificati tra il 16 febbraio e il 10 marzo, il termine per il pagamento in forma scontata del 30% è di 30 giorni ed è sospeso dal 10 marzo fino al 13 aprile e il periodo residuo continua a decorrere dal 14 aprile
- per i verbali contestati o notificati dopo il 10 marzo, il termine di 30 giorni per il pagamento in forma scontata del 30% inizia a decorrere dal 14 aprile
- chi lo desidera può comunque pagare anche durante tale periodo.

* * * * *

Inoltre è stata disposta la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, compresi quelli regolati dalla legge n. 689/1981, pertanto sono sospesi dal 10 marzo fino al 15 aprile e **decorrono dal 16 aprile**:

- **i termini per presentare ricorsi e scritti difensivi** all'autorità amministrativa
- i termini per l'esecuzione di obblighi di presentazione di atti o documenti e di comunicazioni di informazioni, richieste da norme di legge o da inviti degli organi di polizia, tra i quali i termini per la **comunicazione dei dati personali e della patente** del conducente del veicolo al momento della commessa violazione di cui all'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, e quelli per ottemperare **all'invito di presentarsi** all'ufficio di polizia per fornire informazioni o esibire documenti di cui all'art. 180, comma 8, del medesimo codice.

La sospensione si applica purché il termine per il compimento dell'atto o dell'attività non sia già spirato alla data del 10 marzo 2020 (art. 103 del D.L. 18/2020).

ULTERORI INFORMAZIONI

Proroga dei termini di scadenza in materia assicurativa.

Fino al 31 luglio 2020, per **30 giorni** (anziché 15 giorni) successivi alla scadenza è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta, senza che sia applicata alcuna sanzione per mancanza di copertura assicurativa.

Proroga della validità di carta d'identità, passaporto e di ogni altro documento d'identità.

La validità dei documenti già scaduti alla data del 17 marzo 2020 o in scadenza successivamente a tale data è prorogata **al 31 agosto 2020**.

Tuttavia, ai fini dell'utilizzabilità del documento per l'espatrio, la validità resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.

Proroghe in materia di patente di guida, revisione veicoli ed altro, secondo il prospetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.